

Bruxelles, 26 settembre 2022
(OR. en)

12794/22

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0301(NLE)**

**FRONT 333
COWEB 100
MIGR 270**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	23 settembre 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	COM(2022) 492 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 492 final.

All.: COM(2022) 492 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.9.2022
COM(2022) 492 final

2022/0301 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Uno dei compiti dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (di seguito, "Agenzia") è cooperare con i paesi terzi nei settori contemplati dal regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea (regolamento (UE) 2019/1896) "anche mediante il possibile impiego operativo di squadre per la gestione delle frontiere nei paesi terzi"¹. Nello specifico, l'Agenzia, quale parte della guardia di frontiera e costiera europea, deve garantire la gestione europea integrata delle frontiere², di cui una componente è costituita dalla cooperazione con i paesi terzi nei settori contemplati dal regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea, con particolare attenzione ai paesi del vicinato e ai paesi di origine e/o di transito della migrazione irregolare³. L'Agenzia può, nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, cooperare con le autorità di paesi terzi competenti per questioni contemplate nel regolamento⁴ e può effettuare interventi relativi alla gestione europea integrata delle frontiere nel territorio di un paese terzo previo accordo di tale paese terzo.

Ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896, in circostanze che richiedono l'invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l'Unione conclude con il paese terzo interessato un accordo sullo status. L'accordo sullo status dovrebbe essere elaborato sulla base del modello redatto dalla Commissione ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, del suddetto regolamento. La Commissione ha adottato tale modello il 21 dicembre 2021⁵.

Durante il picco della crisi migratoria e dei rifugiati in Europa, centinaia di migliaia di richiedenti asilo e migranti sono arrivati nell'Unione europea attraverso i Balcani occidentali e la Repubblica di Macedonia del Nord (di seguito, "Macedonia del Nord"), paese che si trova lungo una delle rotte principali per i movimenti misti irregolari, prevalentemente dalla Grecia verso la Serbia. Sebbene da allora il numero di arrivi nell'Unione europea sia diminuito, la rotta migratoria attraverso la Macedonia del Nord è ancora ampiamente utilizzata. Nel 2021 il numero ufficiale degli arrivi irregolari in Macedonia del Nord è stato pari a 20 874. I migranti irregolari continuano a essere bersaglio dei gruppi della criminalità organizzata coinvolti nel traffico di esseri umani e, lungo il percorso, rischiano di subire violazioni dei diritti umani. Nel 2021 cinque migranti sono morti proprio mentre attraversavano il paese.

Nel 2017 la Commissione europea ha avviato negoziati con la Macedonia del Nord per un accordo sullo status basato sul precedente regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea (regolamento (UE) 2016/1624). I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla, il 18 luglio 2018, del progetto di accordo sullo status da parte della Commissione e della Macedonia del Nord. L'accordo, tuttavia, non è stato firmato immediatamente e, nel 2019, il suddetto regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2019/1896.

¹ Articolo 10, paragrafo 1, lettera u), del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea.

² Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896.

³ Articolo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2019/1896.

⁴ Articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896.

⁵ Comunicazione COM(2021) 829 - Modello di accordo sullo status di cui al Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624.

Il 29 luglio 2022 la Commissione ha ricevuto l'autorizzazione del Consiglio ad avviare negoziati con la Macedonia del Nord per un accordo sulle attività operative che l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrà svolgere in tale paese. I negoziati sull'accordo tra la Commissione europea, a nome dell'Unione europea, e la Macedonia del Nord si sono svolti in data 25 agosto 2022. La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato e che l'accordo sia accettabile per l'Unione.

La proposta di decisione del Consiglio allegata costituisce la base giuridica per la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord.

Situazione dei paesi associati Schengen

La presente proposta si basa sull'*acquis* di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne. L'Unione non ha tuttavia il potere di concludere un accordo sullo status con la Macedonia del Nord che vincoli la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein. Per far sì che le guardie di frontiera e altro personale pertinente inviato dai suddetti paesi in Macedonia del Nord possano avvalersi dello stesso status previsto dal futuro accordo sullo status, è opportuno che dichiarazioni comuni accluse all'accordo indichino come auspicabile la conclusione di accordi analoghi tra la Repubblica di Macedonia del Nord e ciascuno di tali paesi associati.

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

• **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Il rafforzamento dei controlli lungo le frontiere della Macedonia del Nord avrà un impatto positivo sulla gestione delle frontiere esterne dell'Unione e delle frontiere della stessa Macedonia del Nord. La conclusione di un accordo sullo status rientrerebbe tra gli obiettivi e le priorità di cooperazione più ampi stabiliti nell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Macedonia del Nord⁶.

La conclusione di un accordo sullo status potrebbe inoltre sostenere le iniziative e gli impegni più ampi dell'Unione europea a sviluppare ulteriormente le capacità al fine di contribuire alla gestione della risposta alle situazioni di crisi e alla promozione della convergenza in materia di politica estera e di sicurezza tra l'Unione e la Repubblica di Macedonia del Nord.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è costituita dall'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e dall'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE.

⁶ [http://data.europa.eu/eli/agree_international/2004/239\(2\)/9/9/2021](http://data.europa.eu/eli/agree_international/2004/239(2)/9/9/2021).

La competenza dell'Unione europea riguardo alla conclusione di un accordo sullo status è esplicitamente prevista dall'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896, che recita: "In circostanze che richiedono l'invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l'Unione conclude con il paese terzo interessato [...] un accordo sullo status [...]".

In virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione. L'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 prevede che "l'Unione conclud[a] con il paese terzo interessato [...] un accordo sullo status". L'accordo da concludere con la Macedonia del Nord rientra quindi nella competenza esclusiva dell'Unione europea. A norma dell'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896, l'accordo sullo status proposto si baserà sul modello di accordo adottato dalla Commissione per quanto riguarda i nuovi elementi, nonché sul testo dell'accordo già raggiunto con la Macedonia del Nord nel 2018.

- **Sussidiarietà e proporzionalità**

Necessità di un approccio comune

L'accordo sullo status consentirà il dispiegamento di squadre della guardia di frontiera e costiera europea in Macedonia del Nord da parte dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, utilizzando tutte le possibilità offerte dal regolamento (UE) 2019/1896. Senza tale strumento, per sviluppare e attuare la gestione europea integrata delle frontiere e sostenere la Macedonia del Nord nella gestione del gran numero di migranti che cercano di transitare nel suo territorio è possibile ricorrere unicamente a dispiegamenti bilaterali da parte degli Stati membri. Per migliorare la gestione delle frontiere della Macedonia del Nord è perciò necessario adottare un approccio comune.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Trattandosi di un nuovo accordo, non è stato possibile effettuare alcuna valutazione o vaglio di adeguatezza degli strumenti esistenti. Per negoziare l'accordo sullo status non è necessaria alcuna valutazione d'impatto.

- **Diritti fondamentali**

In linea con il considerando 88 del regolamento (UE) 2019/1896, la Commissione valuterà la situazione dei diritti fondamentali in relazione ai settori contemplati dall'accordo sullo status nella Macedonia del Nord e ne informerà il Parlamento europeo.

L'accordo previsto conterrà misure pratiche riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali e garantirà la piena osservanza di tali diritti durante le attività organizzate sulla base dell'accordo. Per monitorare e assicurare il rispetto dei suddetti diritti in tutte le attività organizzate sulla base dell'accordo, quest'ultimo prevede un meccanismo di denuncia indipendente ed efficace conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/1896.

- **Protezione dei dati**

Il Garante europeo della protezione dei dati è consultato in merito alle disposizioni dell'accordo sullo status relative ai trasferimenti di dati qualora esse differiscano in misura sostanziale dal modello di accordo sullo status.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'accordo sullo status non comporta di per sé implicazioni finanziarie. L'effettivo dispiegamento di squadre di guardie di frontiera sulla base di un piano operativo comporterà costi a carico del bilancio dell'Agenzia. Eventuali operazioni future nel quadro di un accordo sullo status saranno finanziate mediante le risorse proprie dell'Agenzia come previsto nel ciclo di bilancio annuale dell'Unione.

Il contributo dell'Unione all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera rientra già nel bilancio dell'Unione, come indicato nelle conclusioni del Consiglio relative all'accordo sul quadro finanziario pluriennale.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La Commissione garantirà un adeguato monitoraggio dell'attuazione dell'accordo sullo status.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2022/XXX del Consiglio, del [...], l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord (di seguito, "accordo") è stato firmato da [...] il [...], con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (2) Ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio², in circostanze che richiedono l'invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l'Unione è tenuta a concludere un accordo sullo status con il paese terzo interessato sulla base dell'articolo 218 del trattato.
- (3) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio³; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca⁴, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

³ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁴ Protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 299).

europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(5) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord (di seguito, "accordo") è approvato a nome dell'Unione⁵.

Articolo 2

La Commissione procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione⁶.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

⁵ Il testo dell'accordo è pubblicato in GU L ... del ..., pag.

⁶ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dal segretariato generale del Consiglio.